CAMERA DEI DEPUTATI N. 2233

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CEDERNA, BASSANINI, RODOTÀ, TIEZZI, RONCHI

Presentata il 25 gennaio 1988

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quattromila frane all'anno, un morto per frana ogni dieci giorni, un sesto del territorio in erosione: l'accelerato aggravamento del collasso idrogeologico rende urgente il varo di una legge quadro per la difesa del suolo. Sono passati più di vent'anni dall'alluvione che mandò sott'acqua un terzo d'Italia, e la situazione è continuamente peggiorata: i comuni interessati da dissesti sono passati dal 30 ad oltre il 50 per cento; e se, nel 1971, la Commissione De Marchi stimava necessario che venissero stanziati almeno 10.000 miliardi in trent'anni, oggi gli esperti, dopo i disastri valtellinesi, pensano che quella cifra, per dare un minimo di sicurezza al paese, debba essere almeno triplicata. Ma nessun risultato sarà raggiunto se non si riuscirà ad attuare una politica organica di prevenzione, anziché limitarsi, come si è fatto in questi decenni, a rabberciare alla peggio i guasti di frane e alluvioni.

La presente proposta di legge persegue contemporaneamente un duplice obiettivo: la praticabilità immediata delle nuove disposizioni normative e l'innovazione delle procedure e degli strumenti operativi che essa introduce.

Quanto al primo obiettivo, va precisato che la proposta prende le mosse dal testo unificato elaborato nella nona legislatura dalla Commissione lavori pubblici della Camera, ripresentato tal quale nella decima legislatura come proposta di legge n. 1139. Sanno infatti bene i presentatori che quel testo è il frutto di una lunga ed estenuante trattativa in particolare fra amministrazione centrale e regioni: per questo motivo, a numerosi articoli di

essa vengono apportate solo limitate correzioni migliorative.

Cambia invece sostanzialmente nella presente proposta il modello operativo dell'amministrazione centrale. A un disegno imperniato su un ruolo preponderante dell'amministrazione dei lavori pubblici si sostituisce uno schema che accentua il carattere di interdisciplinarietà, e rispetta ed esalta la pluralità di competenze necessarie ad affrontare in modo nuovo i complessi problemi della difesa del suolo nel nostro paese. In termini più espliciti, si vuole evitare di intendere la materia come sequenza di opere di ingegneria idraulica per sostituire ad esse forme diffuse di salvaguardia dell'ambiente, del territorio, suolo e acque, per il loro uso razionale e la loro gestione. È, infatti oggi consolidata nella cultura internazionale l'esistenza di approcci alternativi per raggiungere l'obiettivo finale della difesa del suolo e dell'acqua: uno basato su norme e incentivi di uso e gestione, l'altro su opere ingegneristiche maggiori o minori, diffuse o concentrate. Solo una pianificazione integrata può consentire di trovare di volta in volta la composizione migliore tra questi due approcci.

Per raggiungere questi obiettivi si fa ricorso a tre fondamentali passaggi:

si affida il compito di coordinare e indirizzare tutte le iniziative in difesa del suolo ad un comitato interministeriale, composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della marina mercantile, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per il coordinamento della protezione civile (articolo 5);

si rilancia e rafforza quello che era e può tornare ad essere il più qualificato corpo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, e cioè il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che assume la nuova denominazione di Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, e nel cui ambito sono inquadrati, come servizi tecnici centrali, i Servizi idrografico, mareografico, dighe, sismico e geologico. Si assicura così una reale autonomia funzionale ai nuovi e vecchi organismi tecnici, di cui sarà poi necessario curare l'organizzazione ed il rilancio;

viene prevista, prima dell'avvio a regime della redazione dei piani di bacino, una sperimentazione finalizzata ad acquisire sia gli elementi tecnici che quelli finanziari per una corretta programmazione, nonché per precisare gli idonei elementi di indirizzo alla complessa azione di prevenzione, difesa e restauro ambientale che è urgente intraprendere (articolo 30).

La proposta di legge prevede inoltre che fin da subito le regioni applichino misure di salvaguardia per le zone a rischio idrogeologico, allargando in tal senso i contenuti dei piani paesistici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312. L'introduzione di norme di salvaguardia è rafforzata dalla possibilità di prevedere, per aree particolarmente vulnerabili e per iniziativa del Ministero dell'ambiente, l'inibizione di qualsiasi trasformazione che non sia finalizzata alla difesa del suolo (articolo 30).

Numerosi sono poi gli aggiustamenti e le integrazioni agli articoli riguardanti l'ambito della legge (articoli 1-3), i compiti dei servizi tecnici (articolo 9), le procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino di interesse interregionale (articoli 12-14, 17-19).

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO I.

LE ATTIVITÀ

ART. 1.

(Ambito della legge).

1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione ed attuativa aventi per finalità:

a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere dalle acque meteoriche, fluviali e marine, dall'erosione, dalla siccità e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) la salvaguardia delle acque in quantità e qualità e il loro uso razionale a scopi ambientali, irrigui, civili e industriali;

c) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio del suolo e del sottosuolo e per l'uso razionale delle acque.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Ai fini della presente legge, la espressione « difesa del suolo » equivale sinteticamente a « conservazione e difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo e utilizzazione delle acque » e l'espressione « corso d'acqua » equivale sinteticamente alle dizioni, singole o considerate nel loro complesso « corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici ».

5. Ai fini della presente legge « bacino idrografico » è il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai si raccolgono in un determinato corso d'acqua nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente. I bacini minori costieri si accorperanno ai bacini maggiori latistanti.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, dei dati idrogeologici, idrografici, meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche comunque utili per la conoscenza dell'ambiente fisico, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti

per la formazione degli elenchi delle acque private, del catasto delle utenze delle acque pubbliche superficiali e sotterranee e del censimento degli scarichi in esse;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e *standard* di raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, definiti ai sensi dell'articolo 4, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi.

3. Le regioni annualmente aggiornano e pubblicano il catalogo dei dati e delle ricerche applicate ai relativi ambiti territoriali.

4. È fatto obbligo a chiunque raccolga dati nei settori riguardanti la difesa del suolo di trasmetterli alla regione competente teritorialmente, nonché al Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, secondo le modalità di cui al comma 2.

ART. 3.

(Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).

1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti operanti nel settore della difesa del suolo, volti a disincentivare l'ulteriore consumo di suolo e ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con misure di vincolo e con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale, di

forestazione e di bonifica idraulica, nonché attraverso la rinaturalizzazione guidata delle aree antropizzate in zone a rischio idrogeologico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, delle zone umide e delle aree di foce;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di contenere erosioni ed abbassamenti degli alvei;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche attraverso la revisione delle concessioni di prelievo nonché la polizia delle acque;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e pronto intervento idraulico, di gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e conservazione dei beni;

l) l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

m) il riordino del vincolo idrogeologico;

n) un razionale uso del suolo.

CAPO II.

I SOGGETTI CENTRALI

ART. 4.

(Il Consiglio dei ministri).

1. Il Consiglio dei ministri esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo di cui all'articolo 5. In particolare stabilisce:

a) indirizzi in ordine ai metodi ed ai criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifico riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordinamento in materia nonché delle attività di pianificazione, programmazione, attuazione e gestione di interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e di modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;

b) criteri e metodi per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento e di gestione.

2. In caso di persistente inattività degli organi competenti nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, qualora le relative attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, dispone il compimento di atti sostitutivi.

ART. 5.

(Comitato interministeriale per la difesa del suolo).

1. È istituito il Comitato interministeriale per la difesa del suolo, costituito dal

Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per il coordinamento dalla protezione civile. Ognuno dei predetti Ministri può farsi sostituire da un sottosegretario all'uopo delegato.

2. Il Comitato di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente fra le regioni e il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente di cui all'articolo 6:

a) propone al Consiglio dei ministri gli indirizzi, i criteri ed i metodi di cui al comma 1 dell'articolo 4;

b) delimita i bacini interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13;

c) approva i piani di bacino di cui al comma 3 dell'articolo 13;

d) assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento con quelli predisposti dalle diverse amministrazioni dello Stato, dalle regioni e da enti e da istituti pubblici a carattere nazionale, verificando lo stato di attuazione;

e) cura la predisposizione della relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sulla situazione economica del Paese e di quella sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29.

ART. 6.

(Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente).

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume la denominazione di Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente e, oltre alle funzioni già di sua competenza, formula pareri, proposte e

osservazioni in ordine alle finalità ed attività di cui alla presente legge.

2. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, le parole: « su proposta del Ministro per i lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo ».

3. All'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1208, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Oltre ai funzionari e agli esperti indicati nel primo comma, fanno parte del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente:

a) i direttori generali del Ministero dell'ambiente, del Ministero per i beni culturali e ambientali, dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o suo delegato;

c) il presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) o suo delegato;

d) 14 esperti in materie attinenti specificamente la difesa del suolo ».

4. Il primo comma dell'articolo 9 della medesima legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« I membri del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

ART. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo – Segreteria del Comitato interministeriale per la difesa del suolo).

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei

lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza.

ART. 8.

(Collaborazione interministeriale).

1. Ai fini della presente legge tutti i ministri facenti parte del Comitato interministeriale per la difesa del suolo di cui all'articolo 5 possono avvalersi delle strutture centrali e periferiche degli altri dicasteri costituenti il nuovo organismo.

ART. 9.

(I servizi tecnici nazionali).

1. I servizi idrografico, mareografico, dighe, sismico e geologico sono servizi tecnici nazionali e svolgono, in particolare, le attività di cui all'articolo 2 e al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, sentito il comitato di cui al comma 2, si provvede alla riorganizzazione dei servizi idrografico, mareografico, dighe, sismico e geologico, nell'ambito del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, garantendo che di essi possano avvalersi direttamente tutti i dicasteri facenti parte del Comitato interministeriale per la difesa del suolo.

2. Presso il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente è istituito un comitato tecnico-scientifico avente il compito di formulare proposte per la riorganizzazione, l'ammodernamento ed il funzionamento dei predetti servizi tecnici nazionali, nonché per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato in-

terministeriale per la difesa del suolo ed è presieduto dal presidente del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

3. I servizi tecnici nazionali forniscono dati ed esprimono pareri e strumenti tecnici di base quali cartografie e dati alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali.

4. I servizi tecnici nazionali possono avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza sulla base di comunicazioni approvate con decreto del Ministro competente.

5. Il servizio idrografico nazionale provvede, in particolare:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni su fenomeni meteo-idro-climatologici;

b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;

c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;

d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.

6. Restano affidati al servizio idrografico nazionale i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge.

7. Il servizio idrografico nazionale si articola in un ufficio centrale e in uffici o sezioni autonome.

8. Il servizio mareografico nazionale provvede, in particolare:

a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi ine-

renti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;

b) al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di oceanografia.

9. Il servizio mareografico nazionale si articola in un ufficio generale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime.

10. Il servizio dighe nazionale è articolato in sezioni, istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, e in particolare provvede:

a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri;

b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera *a)*;

c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;

d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera *a)*.

11. Il servizio sismico nazionale esplica le attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, anche raccordandosi con altre strutture esistenti che già svolgono compiti analoghi e secondo quanto previsto dai programmi di riorganizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

12. Il servizio geologico nazionale, la cui riorganizzazione deve essere finalizzata ad un raccordo con gli studi e le ricerche sulla pedologia, provvede, tra

l'altro, ad assolvere i seguenti compiti ai fini della presente legge:

a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento di carte speciali (geologiche e derivate, geofisiche, geopedologiche e geomorfologiche del territorio nazionale), alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze, attraverso un preventivo bilancio della produzione cartografica regionale;

b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi, su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;

d) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato o ottenuto in scambio.

13. I servizi tecnici organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati, prioritariamente finalizzata alla elaborazione dei piani dei bacini di cui al comma 3 dell'articolo 13, definendo con le regioni le integrazioni e i coordinamenti necessari all'espletamento delle funzioni.

14. Ai servizi tecnici sono preposti dirigenti superiori tecnici.

15. I funzionari tecnici preposti ai servizi idrografico, mareografico, sismico, geologico e dighe fanno parte di diritto del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

16. Le amministrazioni e gli enti pubblici e privati che ne fanno uso partecipano agli oneri finanziari delle prestazioni fornite dai servizi tecnici del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il presidente del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

CAPO III.

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E I COMITATI DEI BACINI A REGIME SPECIALE

ART. 10.

(Le regioni).

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini idrografici interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13, secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progeti relativi ai bacini idrografici interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici regionali nonché all'approvazione di quelli interregionali diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 13;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti degli interventi da realizzare nei bacini regionali ed interregionali istituendo ove occorra gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini regionali ed in quelli interregionali per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini idrografici regionali ed interregionali non compresi tra quelli indicati dal comma 3 dell'articolo 13 e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato interministeriale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ad uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino regionali e interregionali diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 13 deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato scelti fra i dicasteri che compongono il Comitato interministeriale per la difesa del suolo.

3. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

ART. 11.

(Enti locali ed altri enti).

1. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro ed in ogni caso detti enti sono tenuti a recepire immediatamente le prescrizioni contenute nei piani di bacino all'interno degli strumenti urbanistici e di programmazione economica di rispettiva competenza.

ART. 12.

(Comitato di bacino a regime speciale).

1. Nei bacini idrografici di cui al comma 3 dell'articolo 13 sono istituiti:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) la segreteria tecnico-operativa.

2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato, ed è composto dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, o loro delegati, nonché dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati, delle regioni territorialmente competenti.

3. Il comitato istituzionale:

a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 4;

b) presiede all'attività del comitato tecnico;

c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;

d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la formazione del piano di bacino;

f) adotta il piano di bacino e ne cura la gestione;

g) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge.

4. Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla costituzione dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni delle amministrazioni interessate. Il presidente del comitato tecnico è nominato dal Comitato istituzionale e partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato istituzionale.

5. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino.

6. Il comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnico-operativa costituita da dipendenti dell'amministrazione dello Stato e da personale designato dalle regioni interessate.

7. La segreteria tecnico-operativa è articolata negli uffici:

a) segreteria;

b) studi e documentazione;

c) piani e programmi.

È diretta da un funzionario nominato dal presidente del comitato tecnico fra i componenti della segreteria stessa.

8. I comitati e le segreterie tecnico-operative hanno sede presso il magistrato delle acque di Venezia, il magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti.

TITOLO II

GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO I

GLI AMBITI

ART. 13.

(Classificazione dei bacini idrografici).

1. Ai fini della presente legge, i bacini idrografici sono interregionali e regionali.

2. Bacini interregionali sono i seguenti:

a) Tagliamento;

b) Livenza;

c) Brenta-Bacchiglione;

d) Adige;

e) Po;

f) Ofanto;

g) Tevere;

h) Liri-Garigliano;

i) Volturno;

l) Piave;

m) Lao;

n) Reno;

o) Tartaro - Canal Bianco;

p) Lemene;

q) Tronto;

r) Trigno;

s) Fortore;

t) Bradano;

u) Magra;

v) Fiora;

z) Sinni;

aa) Sele;

bb) Marecchia;

cc) Conca;

dd) Sangro;

ee) Saccione;

ff) Noce.

3. I bacini indicati dalla lettera *a)* alla lettera *m)* compresa e quelli interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, ad eccezione di quelli interessanti il territorio di San Marino, fatta salva l'applicazione di accordi internazionali, sono definiti bacini interregionali a regime speciale.

4. I bacini non ricompresi nelle disposizioni dei commi 2 e 3 sono regionali.

ART. 14.

(Bacini interregionali a regime speciale).

1. Per i bacini interregionali a regime speciale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle acque, della terra e opere idrauliche, della polizia idraulica .e del servizio di pronto intervento, nei bacini di cui al comma 1, il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di approvazione dei relativi piani di bacino, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

ART. 15.

(Bacini interregionali).

1. Le funzioni amministrative relative ai bacini idrografici interregionali indicati

dalla lettera *n)* alla lettera *ff)* compresa del comma 2 dell'articolo 13 sono trasferite, relativamente alle opere idrauliche, e delegate, relativamente alle risorse idriche, alle regioni territorialmente competenti che le esercitano previa specifica intesa interregionale.

2. L'intesa interregionale deve definire:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) lo svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione ed i finanziamenti degli interventi.

3. Qualora l'intesa di cui al comma 1 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tali bacini si applicano le disposizioni previste per i bacini interregionali a regime speciale.

ART. 16.

(Bacini regionali).

1. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche di tutti i bacini idrografici regionali sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni deve essere sentito il parere del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

CAPO II.

GLI STRUMENTI

ART. 17.

(Piano di bacino).

1. Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la difesa del suolo sentito il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

3. Il piano di bacino individua le priorità delle azioni in relazione alla gravità del dissesto, al loro sviluppo nel tempo e al miglior uso collettivo, e contiene:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e del sistema socio-economico relativi al bacino;

b) la individuazione dei dissesti in atto e potenziali nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idraulica e idrogeologica e la utilizzazione delle acque;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, anche e se possibile al fine del perseguimento di obiettivi di sviluppo sociale ed economico e di riequilibrio territoriale;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche;

f) la previsione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso finalizzata alla conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera *f)*, qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e di gestione tra loro alternative, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione e la movimentazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate esclusivamente in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geomorfologico dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della difesa del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo e lo scarico sul suolo o nel sottosuolo di reflui o di rifiuti solidi, civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, fermi restando i poteri di controllo e gestione della qualità delle acque, previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Le autorità competenti provvedono ad adeguare alle previsioni dei piani di bacino i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge

10 maggio 1976, n. 319, i piani di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani previsti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non oltre dodici mesi dall'approvazione del medesimo piano di bacino.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e per i soggetti privati.

6. Le regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o sui *Bollettini regionali* dell'approvazione dei piani di bacino idrografico, emanano disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso. In caso di inerzia regionale, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle disposizioni regionali, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza e definiscono l'elenco delle priorità per la redazione dei piani di bacino idrografico, individuando anche i tempi previsti per la redazione dei singoli piani.

ART. 18.

(I piani di bacino interregionale a regime speciale).

1. I progetti di piano di bacino a regime speciale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono i termini per lo svolgimento da parte delle regioni degli adempimenti di cui al presente articolo.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino, a partire dalla cui data si applicano le norme di salvaguardia di cui all'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni e integrazioni, è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque vi sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per 45 giorni dopo la pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

6. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 5.

7. Le regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano.

8. Il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente esprime osservazioni sul

progetto di piano di bacino entro 120 giorni dalla data di trasmissione dello stesso.

9. Le eventuali osservazioni del Consigio superiore del territorio e dell'ambiente sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

10. Il Comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle controdeduzioni di cui ai commi precedenti, provvede alla definitiva adozione del piano di bacino.

11. Qualora il piano sia adottato dal comitato istituzionale di bacino in difformità dalle controdeduzioni o dai pareri regionali, le regioni interessate, entro i successivi 90 giorni, possono trasmettere al Ministro dei lavori pubblici le opportune osservazioni.

12. I piani di bacino sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo e sentito il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sui *Bollettini regionali* delle regioni territorialmente competenti.

13. Qualora si verifichi il caso previsto dal comma 11, il piano di bacino è approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, a seguito di conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo e sentito il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

ART. 19.

(I piani di bacino interregionale).

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani dei bacini interregionali non compresi tra quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano di bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte del Comitato istituzionale competente o delle regioni alle osservazioni formulate dal Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, il Consiglio dei ministri può dettare le necessarie modifiche, con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, a seguito di conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo.

ART. 20.

(I piani di bacino idrografico regionale).

1. Per l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione, da parte delle regioni, dei piani di bacino regionali, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 18.

2. Qualora in un bacino regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è eleborato dalla regione più ampiamente interessata e all'adozione ed all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il Comitato interministeriale per la difesa del suolo propone al Consiglio dei ministri l'esercizio di poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 4.

4. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla approvazione al Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

5. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, il Consiglio dei ministri può dettare le necessarie modifi-

che, con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, a seguito di conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo.

CAPO III.

GLI INTERVENTI.

ART. 21.

(I programmi di intervento).

1. I piani di bacino vengono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica nei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e di materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del Comitato istituzionale di bacino di cui all'articolo 18, possono prov-

vedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino interregionale a regime speciale.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del Comitato istituzionale del bacino interregionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

5. In attesa dell'adozione dei piani di bacino, e comunque non oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 sono predisposti programmi triennali, secondo i criteri indicati dal comma 1 del presente articolo.

ART. 22.

(Adozione dei programmi).

1. I programmi di intervento nei bacini a regime speciale sono adottati dai competenti comitati istituzionali, su proposta dei comitati tecnici.

2. I programmi triennali di intervento reltivi ai bacini interregionali non compresi tra quelli indicati dal comma 3 dell'articolo 13 sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini regionali provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentiti il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente e il Comitato interministeriale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai

fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data, sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

ART. 23.

(Attuazione degli interventi).

1. Le funzioni di studio di cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi a istituzioni universitarie e studi professionali specializzati.

2. La progettazione e la realizzazione degli interventi possono essere affidate in concessione a enti pubblici o di diritto pubblico, nonché a imprese o loro consorzi ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1971, n. 584.

3. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

4. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

5. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge

18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

6. Gli interventi indicati nel programma triennale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

7. Tutti gli atti di concessione di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

CAPO IV.

LE RISORSE.

ART. 24.

(Personale).

1. Per far fronte ai nuovi compiti spettanti al Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente di cui all'articolo 6, ai servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, alla direzione generale per la difesa del suolo di cui all'articolo 7, alle segreterie tecnico-operative di cui all'artioclo 12 sono autorizzate le variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici di cui alle allegate tabelle A, B e C, fermo restando che a seguito dei programmi di riorganizzazione di cui all'articolo 9 può essere stabilita una diversa attribuzione degli organici.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella A, si provvede mediante concorsi per titoli di servizio ai quali sono ammessi funzionari del Ministero dei lavori publici e degli altri dicasteri facenti parte del Comitato interministeriale per la difesa del suolo con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore.

3. L'anzianità deve essere posseduta alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e le promozioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data predetta.

4. Alla copertura dei nuovi posti portati in aumento dalla presente legge si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, anche in deroga alle vigenti leggi, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da espletare a termini abbreviati. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente e il Comitato interministeriale per la difesa del suolo, si provvede a ripartire i posti predetti tra i profili professionali o le ex qualifiche ritenute necessarie.

5. È data facoltà all'Amministrazione di utilizzare il 50 per cento dei posti disponibili nelle graduatorie degli idonei dei concorsi antecedenti già espletati.

ART. 25.

(Finanziamento).

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) quantifica per ciascun triennio gli stanziamenti necessari per la difesa del suolo che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, su deliberazione del Comitato stesso, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, e la ripartizione tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni il programma, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Alla ripartizione non si applica la riserva prevista dall'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

(Esperti).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e gli altri Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per la difesa del suolo sono autorizzati ad avvalersi di esperti per lo studio di problemi inerenti la difesa del suolo, su proposta del Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente.

2. Ciascun incarico è conferito con convenzione da stipulare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 507, avente durata non superiore ad un anno, rinnovabile per non più di due volte, e nel limite di dieci unità.

3. La misura dei compensi è determinata con le modalità previste dall'articolo 1 della citata legge n. 507 del 1968.

ART. 27.

(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno).

1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui è trasferito il personale addetto.

ART. 28.

(Utilizzazione di personale regionale).

1. Possono essere distaccati presso il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente, i Servizi tecnici nazionali e la direzione generale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

ART. 29.

(Rapporti al Parlamento).

1. Alla relazione generale sulla situazione economica del paese è allegato un rapporto sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegato lo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

ART. 30.

(Sperimentazione e misure di salvaguardia).

1. Anche al fine di concorrere alla predisposizione degli indirizzi, criteri e metodi di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché al fine di sperimentare procedure e tecniche atte a realizzare, soprattutto con riferimento ai bacini interregionali a regime speciale, interventi coordinati e complessi di difesa del suolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, sono istituiti il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico e la Segreteria tecnico-operativa di un bacino la cui pianificazione è ritenuta significativa ai fini della presente legge. Gli organismi di cui sopra, entro i 6 mesi successivi alla loro istituzione provvedono alla formazione di un primo schema del piano di bacino prescelto. Le risultanze di tale piano sono utilizzate ai fini della adozione degli indirizzi, criteri e metodi di cui all'articolo 4.

2. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono ad integrare gli strumenti di pianificazione di cui al primo comma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

3. Il Ministro dell'ambiente, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, può adottare con decreto le misure di salvaguardia con le quali in aree soggette a rischio idrogeologico può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi che non sia finalizzata alla difesa del suolo.

ART. 31.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 9, 24 e 26 valutato in lire 21 miliardi e 600 milioni per l'anno 1987, in 465 miliardi per l'anno 1988 e 615 miliardi per l'anno 1989, nonché all'onere derivante dall'applicazione delle restanti disposizioni della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Potenziamento dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici » ed « Istituzione del Servizio geologico nazionale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

TABELLA A *(Articolo 24).*

Variazione in aumento delle unità previste della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

a) Direzione generale della difesa del suolo – Segreteria del Comitato interministeriale per la difesa del suolo:

Dirigente superiore amministrativo	n. 2
Primo dirigente amministrativo	n. 4
Dirigente superiore tecnico	n. 6
Primo dirigente tecnico	n. 9
	n. 21

TABELLA B *(Articolo 24).*

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale per la difesa del suolo – Segreteria del Comitato interministeriale per la difesa del suolo, comitati tecnici, segreterie tecnico-operative).

Livello VII	n. 128
Livello VI	n. 239
Livello V	n. 179
Livello IV	n. 214
	n. 760

TABELLA C *(Articolo 24).*

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (Servizi tecnici).

Livello VII	n. 44
Livello VI	n. 88
Livello V	n. 34
Livello IV	n. 20
	n. 186